

Codice A1701B

D.D. 17 giugno 2022, n. 501

**Regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., art. 46. Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti. DD n. 617 del 29 maggio 2018 (bando 2018/2019). Modifica ed integrazione in materia di termine di realizzazione lavori.**



**ATTO DD 501/A1701B/2022**

**DEL 17/06/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche**

**OGGETTO:** Regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., art. 46. Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti. DD n. 617 del 29 maggio 2018 (bando 2018/2019). Modifica ed integrazione in materia di termine di realizzazione lavori.

Visto il decreto ministeriale (di seguito D.M.) n. 1411 del 3 marzo 2017 concernente “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti”.

Visto in particolare l'articolo 2, lettera g), del suddetto decreto che prevede che le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere effettuate entro tre anni dall'approvazione della domanda di aiuto e comunque non oltre il termine di validità dell'autorizzazione al reimpianto.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 22-6909 del 25 maggio 2018 che contiene le disposizioni applicative della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna vitivinicola 2018/2019.

Sulla base delle richiamate disposizioni regionali il Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura con determinazione dirigenziale (di seguito D.D.) n. 617 del 29 maggio 2018 ha approvato il bando pubblico per la presentazione delle domande di contributo per la campagna 2018/2019. Con D.D. n. 138 del 24 marzo 2020 il bando è stato modificato e integrato in materia di cronoprogramma e termine di realizzazione lavori.

Visto il decreto ministeriale n. 249006 del 28 maggio 2021 concernente “Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore vitivinicolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Visto in particolare l'articolo 1, comma 2, del suddetto decreto che prevede che per le domande di aiuto presentate nelle campagne 2018/2019 e 2019/2020 le Regioni individuano il periodo entro il quale le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate, tenuto conto che il reimpianto deve avvenire entro il periodo di validità della relativa autorizzazione.

Vista la circolare di Agea Coordinamento n. 38017 del 24 maggio 2021.

Vista la circolare di Agea Coordinamento n. 47383 del 16 giugno 2022 che ha integrato la circolare n. 38017 del 24 maggio 2021, consentendo il prolungamento del termine per la presentazione delle

domande di saldo fino al 31 dicembre 2022 a seguito del perdurare degli effetti della crisi dovuta dalla pandemia di Covid-19 e della difficile attuale congiuntura economica, aggravata dalla crisi internazionale conseguente al conflitto bellico in Ucraina.

Considerate le difficoltà a completare i lavori che stanno manifestando le imprese vitivinicole a seguito del perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID-19 si ritiene, nel caso di domande di sostegno con richiesta di pagamento anticipato, di concedere un tempo maggiore ai tre anni per la realizzazione delle azioni di riconversione e ristrutturazione vigneti che comunque non superi il termine di validità dell'autorizzazione al reimpianto.

Occorre, pertanto, modificare il bando 2018/2019, integrandolo nel modo seguente:

- al paragrafo 2.2, comma 10, "Domanda di sostegno"

"In particolare per le domande a collaudo il termine ultimo è il 20 giugno 2019, mentre per le domande con pagamento d'anticipo è il 20 giugno 2020 o il 20 giugno 2021 o il 20 giugno 2022 o il 31 dicembre 2022."

- al paragrafo 6.3 "Termine di esecuzione degli interventi"

"Il beneficiario che ha scelto il pagamento dell'aiuto a collaudo deve completare i lavori entro il 20 giugno 2019, mentre il beneficiario che ha scelto il pagamento anticipato dell'aiuto è tenuto a completare i lavori approvati e finanziati entro il 20 giugno 2020 o 2021 o 2022 o entro il 31 dicembre 2022."

- al paragrafo 8, comma 1, "Domanda di pagamento a saldo/richiesta di collaudo"

"La presentazione della domanda di pagamento a saldo, per il collaudo delle opere e l'eventuale liquidazione del saldo spettante, deve essere presentata:

- tra il 20 marzo ed il 20 giugno 2019 per le domande con pagamento a collaudo;
- entro il 20 giugno 2020 o il 20 giugno 2021 o il 20 giugno 2022 o il 31 dicembre 2022 nel caso di scelta di pagamento d'anticipo. Dette tempistiche devono essere compatibili con il termine del periodo di validità della relativa autorizzazione, come previsto dalla circolare di Agea OP."

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuto che il presente provvedimento sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;
- vista la L.R. 14 ottobre 2014, n. 14.

*determina*

1. di modificare il bando 2018/2019, integrandolo nel modo seguente:

- al paragrafo 2.2, comma 10, "Domanda di sostegno"

"In particolare per le domande a collaudo il termine ultimo è il 20 giugno 2019, mentre per le domande con pagamento d'anticipo è il 20 giugno 2020 o il 20 giugno 2021 o il 20 giugno 2022 o il 31 dicembre 2022."

- al paragrafo 6.3 "Termine di esecuzione degli interventi"

"Il beneficiario che ha scelto il pagamento dell'aiuto a collaudo deve completare i lavori entro il 20

giugno 2019, mentre il beneficiario che ha scelto il pagamento anticipato dell'aiuto è tenuto a completare i lavori approvati e finanziati entro il 20 giugno 2020 o 2021 o 2022 o entro il 31 dicembre 2022."

- al paragrafo 8, comma 1, "Domanda di pagamento a saldo/richiesta di collaudo"

"La presentazione della domanda di pagamento a saldo, per il collaudo delle opere e l'eventuale liquidazione del saldo spettante, deve essere presentata:

- tra il 20 marzo ed il 20 giugno 2019 per le domande con pagamento a collaudo;
  - entro il 20 giugno 2020 o il 20 giugno 2021 o il 20 giugno 2022 o il 31 dicembre 2022 nel caso di scelta di pagamento d'anticipo. Dette tempistiche devono essere compatibili con il termine del periodo di validità della relativa autorizzazione, come previsto dalla circolare di Agea OP."
2. che in applicazione dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tale atto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito ufficiale della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)

Firmato digitalmente da Gianfranco Latino